

Paperoni che hanno spostato la residenza in Italia. Istituito il codice tributo per pagare l'imposta a forfait



L'articolo 24-*bis* del TUIR, ha introdotto un regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione; l'importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l'opzione, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa a tali soggetti. Ora, per consentire ai soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l'opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, di pagare la suddetta imposta sostitutiva, è stato istituito il codice per il versamento. In particolare con la [risoluzione n. 44 E del 11 giugno 2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

"NRPP" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI

RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”, da versare mediante il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (**F24 ELIDE**). Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, indicando:

- nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”:
 - nel campo “*tipo*”, la lettera “**R**”;
 - nel campo “*codice*”, il codice tributo “**NRPP**”;
 - nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Gli altri campi del modello “*F24 ELIDE*” non devono essere valorizzati.

Prassi e normativa

[Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 E del 11 giugno 2018](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR

I chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all’articolo 24-bis del TUIR

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017](#), con oggetto: «Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che

trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi»

Le regole attuative per il *forfait* di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017,](#) recante: «Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.», pubblicato il 08.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

On line guida del Fisco su incentivi attrazione capitale umano



Docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia, lavoratori **“impatriati”** e **nuovi residenti**: sono questi i destinatari della [nuova guida del Fisco](#) disponibile da oggi nella sezione “L'Agenzia informa” del sito *internet* delle

Entrate. La [pubblicazione](#) spiega, grazie anche a pratiche tabelle di riepilogo, i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Dopo una breve sezione introduttiva, la [guida, articolata in sei capitoli](#), illustra nel dettaglio come individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali, chi può effettivamente usufruirne, in che modo accedere agli incentivi. Il *vademecum* chiarisce, inoltre, in cosa consistono concretamente gli **incentivi per docenti e ricercatori** e per gli “impatriati” oltre alle modalità per fruirne.

Le agevolazioni per i ricercatori e i docenti

I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca. La nuova guida delle Entrate illustra i requisiti che occorre possedere per escludere dalla tassazione il 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto, come l'essere stati residenti all'estero non in maniera occasionale, il trasferimento della residenza fiscale e lo svolgimento di attività di docenza e ricerca nel nostro Paese.

I vantaggi fiscali per i lavoratori “impatriati”

Dal 1° gennaio 2017 per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare. Anche in questo caso nella guida è possibile consultare le modalità di accesso al beneficio, la durata dell'agevolazione e i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi.

Il regime agevolato per i nuovi residenti

Le persone fisiche che decidono di trasferire la propria

residenza fiscale in Italia possono usufruire di un'agevolazione che permette di pagare un'imposta sostitutiva forfettaria dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero, pari a 100mila euro, in alternativa alla tassazione ordinaria, per una durata massima di 15 anni. Il beneficio è concesso a prescindere dallo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia. All'interno della nuova guida delle Entrate è possibile trovare chiarimenti sulla scelta dell'opzione, sulle modalità di estensione del beneficio ai familiari, sui redditi esclusi dal regime agevolato, su come deve essere presentata la richiesta di interpello all'Agenzia e sul pagamento dell'imposta sostitutiva. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2018)*

[Link alla Guida agli incentivi fiscali per l'attrazione di capitale umano in Italia – Aggiornamento Marzo 2018](#)

Incentivi per l'attrazione di capitale umano. Le istruzioni delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia

I requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Diffusi i chiarimenti delle Entrate su tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro

Paese. Nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 illustrate le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.